

REGOLAMENTO

PER L'ADESIONE ALL'ACCERTAMENTO

Capo II

Disciplina del procedimento per l'adesione

- Art. 3 Competenza
- Art. 4 Avvio del procedimento
- Art. 5 Procedimento ad iniziativa del Comune
- Art. 6 Procedimento ad iniziativa del Contribuente
- Art. 7 Effetti dell'invito a comparire
- Art. 8 Atto di accertamento con adesione
- Art. 9 Perfezionamento dell'adesione
- Art. 10 Effetti dell'adesione
- Art. 11 Riduzione delle sanzioni
- Art. 12 Effetti del mancato pagamento

Capo III

Disposizioni Transitorie e Finali

- Art. 13 Decorrenza e successione di norme

ART. 1

Principi e criteri

1. Nel rispetto dei principi fondamentali fissati dalla Costituzione, dalle Leggi ed in generale dall'Ordinamento Giuridico Tributario, il Comune di Modena – di seguito denominato “il Comune” – impronta l'attività ed i procedimenti dei propri tributi ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità, a garanzia della semplificazione degli adempimenti, della riduzione o deflazione del contenzioso, attraverso un rapporto di collaborazione e trasparenza con il contribuente.

ART. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 disciplina l'adesione dei contribuenti all'accertamento dei tributi del Comune, secondo i criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218 in quanto compatibili.
2. La definizione dell'accertamento con adesione è applicabile solo nei casi in cui la base imponibile del tributo sia concordabile, sia cioè determinata da elementi non certi ed incontrovertibili ovvero inoppugnabili per legge, ma suscettibili di apprezzamento valutativo.
3. E' esclusa, pertanto, l'adesione ai provvedimenti di liquidazione dei tributi conseguenti all'attività di controllo formale degli elementi contenuti nella dichiarazione e nel versamento.

1. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione è il Funzionario Responsabile del tributo .
2. Il Funzionario Responsabile in sede di contraddittorio con il contribuente valuta, per la rapida definizione dell'accertamento tributario, la situazione di fatto e di diritto, oltre agli elementi probatori in possesso dell'ufficio e le motivazioni del contribuente, in funzione del prevalente interesse pubblico, concreto ed attuale.

ART. 4

Avvio del procedimento

1. Il procedimento di adesione del contribuente può essere attivato:
 - a) a cura del Comune - Servizio Tributi, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

ART. 5

Procedimento ad iniziativa del Comune

1. Il Funzionario Responsabile del Tributo, per i casi in cui ne ravvisi l'opportunità e comunque prima di notificare un avviso di accertamento, può far pervenire al contribuente un invito a presentarsi presso i propri uffici, nel quale sono indicati:
 - il tributo e i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
 - il giorno e il luogo dell'appuntamento per definire con adesione l'accertamento;
 - la sintesi degli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento, delle modalità dell'adesione e delle agevolazioni/riduzioni concedibili.

Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui al precedente art. 5, può presentare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera, indicando nella stessa i recapiti - anche telefonici, telefax o telematici (via e-mail) presso i quali far pervenire le comunicazioni dell'ufficio.
2. La domanda deve essere presentata all'ufficio entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica dell'atto. Nel caso di invio per posta ordinaria vale la data di arrivo all'ufficio, mentre vale la data di spedizione se l'istanza è inviata a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 2, l'ufficio invita, anche telefonicamente o telematicamente (via e-mail) o tramite fax, il contribuente a presentarsi.
4. Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche, anche attraverso la richiesta di chiarimenti, dati ed elementi oppure la compilazione di questionari, relativamente alla propria posizione tributaria può chiedere all'ufficio, sempre con una semplice domanda, di formulare una proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione. Tale istanza, tuttavia, non è vincolante ai fini dell'adesione; pertanto, se l'ufficio lo ritiene opportuno potrà invitare il contribuente, al fine di instaurare il contraddittorio.
5. Il contribuente può farsi rappresentare da un procuratore/rappresentante legale, anche con un incarico speciale relativo al solo concordato. In ogni caso, l'atto di procura deve essere conferito per iscritto.
6. La presentazione dell'istanza da parte del contribuente o da un coobbligato, avente mandato scritto ad agire per nome e per conto di tutti gli altri coobbligati, comporta la sospensione, per un periodo di 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data di presentazione o di spedizione dell'istanza stessa, del termine per l'impugnazione dell'atto di accertamento e anche del termine per il pagamento del tributo.
7. L'impugnazione dell'avviso di accertamento comporta la rinuncia all'istanza di adesione.

ART. 8

Atto di accertamento con adesione

1. In caso di esito favorevole del contraddittorio, viene redatto in duplice copia con atto scritto l'accertamento con adesione, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore/rappresentante legale o da un coobbligato per conto di tutti i coobbligati e dal Funzionario Responsabile del tributo o da un suo delegato.
2. L'atto conclusivo del concordato deve indicare gli elementi e la motivazione sui quali si fonda l'accordo, nonché la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute a seguito della definizione, anche in forma rateale.

ART. 9

Perfezionamento della adesione

1. L'accertamento con adesione o concordato si perfeziona con il versamento delle somme risultanti dall'accordo. Questo può essere effettuato:
 - in unica soluzione, entro i venti (20) giorni successivi alla redazione dell'atto debitamente sottoscritto tra le parti;
 - in forma rateale, secondo le modalità specificatamente previste dalle disposizioni di legge o regolamentari che disciplinano i singoli tributi, o in mancanza secondo le disposizioni stabilite dall'art. 8, comma 2, del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218. In caso di versamento rateale, l'importo della prima rata deve essere versato sempre entro il termine suindicato di venti (20) giorni, ai fini del perfezionamento dell'adesione.
2. Entro dieci (10) giorni successivi al versamento dell'intero importo o della prima rata, il contribuente deve far pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a sua volta, rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.

1. L'accertamento con adesione, perfezionato ai sensi del precedente articolo 9, ha effetto solo sul tributo, che ha formato oggetto di contraddittorio con il contribuente, e rende inefficace l'eventuale avviso di accertamento ricevuto in precedenza. L'atto di adesione definito e perfezionato da uno dei coobbligati per conto degli altri estingue l'imposizione tributaria anche in capo a questi ultimi.
2. L'accertamento con adesione non è soggetto ad impugnazione da parte del contribuente e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
3. La definizione con adesione non esclude, tuttavia, l'esercizio di un ulteriore accertamento dell'ufficio entro i termini di decadenza previsti dalla Legge:
 - a) se la definizione con adesione riguarda accertamenti parziali;
 - b) se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi, sulla base dei quali è possibile accertare uno o più cespiti non dichiarati;
 - c) se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi, sulla base dei quali è possibile accertare una maggiore imposta dovuta rispetto all'importo precedentemente accertato, versato od iscrivibile al ruolo di riscossione coattiva.
4. Per conoscenza sopravvenuta si intende la conoscenza di una nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile d'ufficio, sempre alla medesima data, né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso dell'ufficio.

ART. 11

Riduzione delle sanzioni

1. A seguito dell'accertamento con adesione, le sanzioni per le violazioni concernenti il tributo, oggetto di definizione, si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge, in riferimento a ciascun anno d'imposta.
2. Sono escluse dalla riduzione le sanzioni comminate per errori formali non incidenti sulla determinazione del tributo e quelle per mancata o incompleta o non veritiera risposta alle richieste o agli inviti formulati dall'ufficio, nonché le sanzioni per omesso e parziale o ritardato pagamento del tributo.

Decorrenza e successione di norme

1. Il presente Regolamento ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2003. Conseguentemente l'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile agli avvisi di accertamento notificati a partire da tale data o, se già notificati, qualora alla data medesima non sia ancora decorso il termine per l'impugnazione.
2. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni di legge che, regolano la materia.
3. Le norme del presente Regolamento in difformità od in contrasto con disposizioni legislative, anche sopravvenute, si intendono sostituite da quest'ultime.